



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE

II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

Registro Generale n. 319 del 29-04-2026

Registro Settore n. 202 del 29-04-2026

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Comune di Altidona - D.lgs. n. 152/2006, art. 12 e smi - L.R. n. 6/07 e smi - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - D.G.R. n. 179 del 17.02.2025 - "Variante non sostanziale al P.R.G. ai sensi dell'Art. 15, comma 5 della Legge Regionale n. 34/1992 per declassamento della scheda n. 118-B del Censimento dei fabbricati rurali di cui all'Art. 15 della Legge Regionale n. 13/1990 e dell'Art. 16 delle N.T.A. del P.P.A.R. Marche". Autorità Procedente: Comune di Altidona

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e smi concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 Agosto 1992 e smi concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L.R. n. 19 del 30 Novembre 2023 e smi concernente le norme in materia di pianificazione per il governo del territorio;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07 e la D.G.R. n. 179 del 17/02/2025 di approvazione delle Linee guida regionali per la VAS e revoca della D.G.R. n. 1647/2019;

VISTO che la Variante proposta dal Comune di Altidona, quale autorità procedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/06 e smi;

VISTA la domanda inviata dal Comune di Altidona, quale autorità procedente, con nota comunale prot. n. 10387 del 23.12.2025, acclarata al protocollo della Provincia con il n. 22661 del 24.12.2025, per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi in merito alla Variante in oggetto, unitamente al Rapporto Preliminare di screening;

DATO ATTO che, ai sensi della disciplina regionale vigente, la Provincia esercita le funzioni di Autorità competente per la VAS, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 19/2023, nei casi in cui il Comune non possenga i requisiti atti a garantire la terzietà tra Autorità competente e Autorità procedente;

VISTA la nota comunale prot. n. 2687 del 12.04.2024 acclarata al protocollo della Provincia con il n. 6421 in pari data con la quale il Sindaco del Comune di Altidona comunica di avvalersi della Provincia di Fermo quale Autorità Competente alla VAS ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 19/2023;

VISTO e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo Scrivente Ufficio, che viene di seguito riportato integralmente:

“PREMESSA

Con nota comunale prot. n. 10387 del 23.12.2025, acclarata al protocollo della Provincia con il n. 22661 del 24.12.2025, il Comune di Altidona, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, in merito alla “Variante non sostanziale al P.R.G. ai sensi dell'Art. 15, comma 5 della Legge Regionale n. 34/1992 per declassamento della scheda n. 118-B del Censimento dei fabbricati rurali di cui all'Art. 15 della Legge Regionale n. 13/1990 e dell'Art. 16 delle N.T.A. del P.P.A.R. Marche” unitamente ai seguenti elaborati:

- Rapporto Preliminare di Screening;
- Relazione allegata al Rapporto Preliminare di Screening;
- Documentazione fotografica;
- Scheda n. 118 del “Censimento dei fabbricati rurali” vigente e variata;

Con nota prot. n. 4056 del 06.03.2026, la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e smi, finalizzata all'acquisizione dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), individuati in collaborazione con l'Autorità procedente, per verificare l'eventuale presenza di potenziali impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della Variante in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

La medesima nota, contenente il link per la consultazione della documentazione sopra elencata (<https://provincia.fm.it/drive/4mrj3dulbz5m>), costituisce avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi, per la Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

Ci si è avvalsi della Conferenza di Servizi quale modulo istruttorio nell'ambito del procedimento di screening VAS, in coerenza con il paragrafo B1), delle citate Linee Guida regionali.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

La Variante in oggetto riguarda la modifica della classificazione tipologico-architettonica e conservativa di un edificio rurale sito in zona agricola (“Zona E2 – Zone agricole speciali” art. 31 delle N.T.A. del P.R.G.) nel Comune di Altidona, identificato catastalmente al Foglio n. 12, Particella n. 31, Subalterni n. 2-3-4-5 e censito alla scheda n. 118-B del “Censimento dei fabbricati rurali” comunale.

Attualmente il fabbricato risulta classificato, ai sensi dell'art. 32 del P.T.C. della Provincia di Fermo approvato con D.C.P. n. 11 del 31/03/2015, nella categoria B, di cui al c. 2 della citata norma, che si riporta di seguito:

“B - Fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;”.

Secondo quanto riportato nella relazione allegata al Rapporto preliminare di Screening, l'edificio avrebbe una datazione di costruzione incerta (o comunque incongruente con quella attualmente riportata nella scheda di censimento) e, nel corso del tempo, sarebbe stato oggetto di ricostruzioni, modifiche morfologico-architettoniche e aggiunte di superfetazioni; pertanto, non conserverebbe più le caratteristiche previste per i fabbricati classificati nella categoria B, risultando “fortemente manomesso per tipologia” e “fortemente manomesso negli elementi costruttivi”.

Pertanto, la Variante in oggetto prevede la riclassificazione dell'edificio nella categoria C, di cui all'art. 32, c. 2 del P.T.C. della Provincia di Fermo approvato con D.C.P. n. 11 del 31/03/2015, che si riporta di seguito:

“C - Fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti.”

PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Non sono pervenuti, in sede di Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 4056 del 06.03.2026, entro i termini previsti dall'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e smi, i pareri dei seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), individuati ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS:

– REGIONE MARCHE Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Settore Genio Civile Marche Sud;

In sede di Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 4056 del 06.03.2026, il parere favorevole senza condizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (SABAP AP-FM-MC), consultata quale Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), è stato espresso con nota prot. n. 5719 del 11.04.2026, acquisita al protocollo della Provincia con il n. 6492 del 13.04.2026, ed è quindi pervenuto oltre i termini previsti dall'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e smi. Ciò premesso, la Provincia, in qualità di Autorità competente, ritiene di dover comunque considerare il suddetto parere ai fini della conclusione positiva della Conferenza di Servizi e della definizione del presente procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS. Di tale parere si riporta di seguito un estratto:

“...omissis...

Considerato che l'intervento:

- non introduce nuovi piani o programmi urbanistici;
- non comporta modifiche territoriali o ambientali;
- non determina effetti cumulativi con altri interventi;
- non incide su aree sottoposte a tutela specifica.

La rettifica proposta ha valore meramente amministrativo e descrittivo, finalizzata a correggere una inesattezza di censimento e ad allineare la scheda alla reale condizione edilizia del bene.

Pertanto, non sussistono le condizioni per potenziali impatti ambientali significativi, diretti o indiretti.

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, relativamente alla **VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1992 PER DECLASSAMENTO DELLA SCHEDA N. 118-B DEL CENSIMENTO DEI FABBRICATI RURALI DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/1990 E DELL'ART. 16 DELLE N.T.A. DEL P.P.A.R. MARCHE**, ritiene che la stessa non si debba assoggettare a VAS.

Come già esposto nella Circolare trasmessa da questa Soprintendenza (prot. n. 11335 del 18/05/2021), si ricorda l'opportunità che codesto Comune, per il futuro, eviti richieste di Varianti per il declassamento del singolo immobile, ma, piuttosto, predisponga procedimenti di Variante al P.R.G., ai sensi della normativa vigente, che prevedano generali o parziali revisioni delle schede dei manufatti extraurbani censiti, per ottenere una gestione più consapevole ed organica di tale patrimonio storico-architettonico.”

In merito all'espressione dei contributi e pareri, si prende atto di quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 4, della L. 241/1990 e smi;

RAPPORTO CON LA STRUMENTAZIONE SOVRAORDINATA

Rispetto al Piano di Inquadramento Territoriale la Variante in esame non contrasta con le disposizioni o previsioni immediatamente vincolanti del P.I.T.

La Variante proposta è conforme con quanto disciplinato dall'art. 18 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 11 del 31/03/2015 poiché non comporta consumo di suolo, trattandosi di una modifica normativa scheda n. 118 B del “Censimento dei fabbricati rurali” che non prevede l'ampliamento delle aree urbanizzate esistenti.

Parte dell'area oggetto in cui è ubicato l'edificio di cui alla scheda n. 118 del “Censimento dei fabbricati rurali” ricade all'interno di un vincolo ai sensi del Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche PAI (Aggiornamento 2016, D.P.C.M. 14 marzo 2022, GURI Serie Generale n. 108 del 10/05/2022), identificato con codice F-25-0025 (contraddistinta dalla qualificazione di “Rischio moderato – R2”);

CONCLUSIONI

In sintesi si rileva che la “Variante non sostanziale al P.R.G. ai sensi dell'Art. 15, comma 5 della Legge Regionale n. 34/1992 per declassamento della scheda n. 118-B del Censimento dei fabbricati rurali di cui all'Art. 15 della Legge Regionale n. 13/1990 e dell'Art. 16 delle N.T.A. del P.P.A.R. Marche” non interagisce sostanzialmente con le condizioni ambientali e con il sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici di cui al punto 2 dell'Allegato II, delle linee guida regionali e pertanto si ritiene che la Variante possa essere considerata esente da Valutazione Ambientale Strategica.

Alla luce di quanto esposto, si propone in merito alla “Variante non sostanziale al P.R.G. ai sensi dell'Art. 15, comma 5 della Legge Regionale n. 34/1992 per declassamento della scheda n. 118-B del Censimento dei fabbricati rurali di cui all'Art. 15 della Legge Regionale n. 13/1990 e dell'Art. 16 delle N.T.A. del P.P.A.R. Marche” l'esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi.”

CONSIDERATO che le verifiche di coerenza con la normativa urbanistica nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 1444/68, saranno effettuate nel proseguo dell'iter amministrativo relativo alla necessaria variante al Piano Regolatore Generale;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 22 del 28/02/2024 con cui è stato modificato, a decorrere dal 01/03/2024, l'assetto organizzativo della Provincia di Fermo;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 26 del 28.02.2024 con cui si è stabilito di conferire l'incarico dirigenziale del Settore II denominato "Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione" con decorrenza dal 01/03/2024 al 28/02/2026;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 37 del 16.02.2026 con cui si è stabilito di prorogare l'incarico dirigenziale del Settore II denominato "Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione" fino al 30/04/2026;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO lo Statuto Provinciale adottato, ai sensi dell'art. 1, commi 55 e 81, della Legge n. 56/2014 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22.12.2014, ed entrato in vigore il 29.01.2015;

VISTO altresì il DPR 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

DARE ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

VALUTATO che, dall'esame della documentazione trasmessa questa Autorità ritiene che non sussistano i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 152/2006 e smi, costituendo la variante di cui trattasi una modifica parziale al PRG e che siano stati approfonditi tutti i temi ambientali pertinenti alla variante in oggetto;

DETERMINA

- I. **RICHIAMARE** ed **APPROVARE** la premessa narrativa che precede, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- II. **PRENDERE ATTO** che la Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 4056 del 06.03.2026 si conclude positivamente, sulla base dei pareri pervenuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/1990 e smi;
- III. **NON ASSOGGETTARE** alla procedura di VAS la "Variante non sostanziale al P.R.G. ai sensi dell'Art. 15, comma 5 della Legge Regionale n. 34/1992 per declassamento della scheda n. 118-B del Censimento dei fabbricati rurali di cui all'Art. 15 della Legge Regionale n. 13/1990 e dell'Art. 16 delle N.T.A. del P.P.A.R. Marche", ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi;
- IV. **DARE ATTO** che le verifiche di coerenza con la normativa urbanistica nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 1444/68, saranno effettuate nel proseguo dell'iter amministrativo relativo alla necessaria variante al Piano Regolatore Generale;

- V. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale;
- VI. **DARE ATTO** inoltre, dell'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990;
- VII. **TRASMETTERE** la presente determinazione:
- al Comune di Altidona;
 - ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);
 - al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto;
- VIII. **PROCEDERE** alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia di Fermo (www.provincia.fm.it);

Avverso il presente atto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Michele Loizzo

Il Dirigente del Settore
Arch. Gian Luca Rongoni